

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1747

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(AMATO)

E DAL MINISTRO DEI TRASPORTI

(TESINI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

(MANCINO)

E CON IL MINISTRO DEL TESORO

(BARUCCI)

Conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 412, recante contributo straordinario per la parziale copertura dei disavanzi delle aziende di trasporto pubblico locale

Presentato il 20 ottobre 1992

ONOREVOLI DEPUTATI! — Con l'unito provvedimento viene stabilito al comma 1 dell'articolo 1 che lo Stato concorre alla copertura dei disavanzi di esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale relativi agli anni 1987-1991 mediante una contribuzione straordinaria di lire 400 miliardi. Nello stesso comma si dispone altresì che gli enti locali e le regioni sono autorizzati a contrarre mutui con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti e dalla Direzione generale degli istituti di previdenza per la copertura dei disavanzi di esercizio afferenti all'anno 1991.

Il comma 2 dell'articolo 1 prevede l'attribuzione del contributo in favore delle regioni a statuto ordinario, mediante decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in misura proporzionale all'ammontare degli ulteriori disavanzi di esercizio risultanti dai bilanci consuntivi nel periodo 1987-1991 al netto del costo delle anticipazioni straordinarie di Tesoreria eventualmente effettuate nel periodo di vigenza del decreto-legge 21

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

luglio 1992, n. 345. Le regioni sono tenute a fornire le relative certificazioni. In caso di inadempienza da parte delle stesse si procederà all'attribuzione della percentuale secondo l'ammontare dei dissavanzi stimati dal Ministero dei trasporti.

Il comma 3 dell'articolo 1, allo scopo di evitare pregiudizi in sede di erogazione di stipendi ed altri emolumenti, fissa il termine perentorio del 15 dicembre 1992 per l'erogazione delle somme.

Il comma 4 dell'articolo 1 dispone il trasferimento alle regioni, competenti in materia di trasporto pubblico locale, della competenza ad approvare i piani di risana-

mento delle aziende di trasporto pubblico locale, in atto attribuita al Ministero dell'interno, a norma dell'articolo 2 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403.

Con il comma 5 dell'articolo 1 si consente alle regioni e agli enti locali di ricorrere ad anticipazioni straordinarie di tesoreria, con oneri a carico dei rispettivi bilanci, per i mutui già autorizzati con precedenti norme e da autorizzare con il provvedimento in esame.

Il comma 6 contiene le disposizioni per far fronte agli oneri derivanti dal contributo di cui al comma 1.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362).

L'onere derivante dalla disposizione prevista dal comma 1 dell'articolo 1 è costituito da una contribuzione straordinaria di 400 miliardi di lire da erogare in favore delle regioni a statuto ordinario per i disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubblico locale e relative al quinquennio 1987-1991.

La copertura finanziaria trova riscontro nel capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento previsto nella Tabella A della legge 31 dicembre 1991, n. 415 (legge finanziaria 1992), « Legge quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione e il potenziamento dei trasporti pubblici locali (rate ammortamento mutui) ».

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 412, recante contributo straordinario per la parziale copertura dei disavanzi delle aziende di trasporto pubblico locale.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 26 maggio 1992, n. 296, e dell'articolo 9 del decreto-legge 21 luglio 1992, n. 345.

Decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 412, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 20 ottobre 1992.

Contributo straordinario per la parziale copertura dei disavanzi delle aziende di trasporto pubblico locale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerato il grave stato di tensione esistente tra gli operatori del trasporto pubblico locale nelle aree metropolitane, con possibili riflessi anche sull'ordine pubblico;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disporre la concessione di un contributo straordinario, finalizzato alla parziale copertura dei disavanzi di esercizio del trasporto pubblico locale, relativi agli anni 1987-1991;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 ottobre 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

1. Lo Stato concorre alla copertura dei disavanzi di esercizio relativi agli anni 1987-1991 dei servizi di trasporto pubblico locale di cui all'articolo 1 della legge 10 aprile 1981, n. 151, con un contributo straordinario di lire 400 miliardi. Il contributo è prioritariamente destinato al rimborso da parte del Ministero dei trasporti del costo, maturato alla data di entrata in vigore del presente decreto, delle anticipazioni straordinarie di tesoreria eventualmente concesse dai tesorieri delle regioni a statuto ordinario e degli enti locali inclusi nel territorio delle predette regioni, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 21 luglio 1992, n. 345. Le regioni e gli enti locali sono autorizzati a contrarre mutui con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti e dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro per l'estinzione delle predette anticipazioni straordinarie, nonché per la copertura dei disavanzi di esercizio di trasporto locale relativi all'anno 1991; l'onere d'ammortamento dei mutui è a carico dei bilanci degli enti locali e delle regioni. Ai fini

dell'assunzione dei predetti mutui si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3, e 2-bis, comma 2, del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403.

2. Il contributo di cui al comma 1, al netto dell'importo utilizzato per il rimborso del costo delle anticipazioni, è attribuito, con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, alle regioni a statuto ordinario in misura proporzionale all'ammontare complessivo dei disavanzi di esercizio risultanti dai bilanci, di cui agli articoli 2, comma 4, e 2-bis del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, relativi agli anni 1987-1991 e certificati dalle regioni, previa detrazione delle somme erogate a titolo di rimborso delle anticipazioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 21 luglio 1992, n. 345. In difetto di certificazione da parte delle regioni entro il termine perentorio del 20 novembre 1992, la misura percentuale da erogare alle regioni inadempienti è attribuita secondo i dati in possesso del Ministero dei trasporti.

3. L'erogazione delle somme di cui al comma 2 deve comunque essere effettuata entro il termine perentorio del 15 dicembre 1992.

4. Il comma 8 dell'articolo 2 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, è sostituito dal seguente:

« 8. Il piano di risanamento è approvato dalla regione. ».

5. Le regioni e gli enti locali possono ricorrere, anche in eccezione ai limiti stabiliti dalla normativa vigente per le anticipazioni di tesoreria, ad anticipazioni straordinarie di tesoreria per la copertura dei disavanzi di esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale risultanti dai bilanci debitamente approvati secondo i rispettivi ordinamenti. Il costo delle anticipazioni è assunto a carico dei bilanci delle regioni e degli enti locali; le anticipazioni sono estinte con i mutui che gli enti predetti sono autorizzati ad assumere a copertura dei disavanzi.

6. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, pari a lire 400 miliardi per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Legge quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione e il potenziamento dei trasporti pubblici locali (rate ammortamento mutui) ».

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1992.

SCÀLFARO

*AMATO, Presidente del Consiglio dei
Ministri*

TESINI, Ministro dei trasporti.

MANCINO, Ministro dell'interno.

BARUCCI, Ministro del tesoro.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTELLI.